

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

**e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(ARCELLI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nel-
le aree depresse del territorio nazionale

Già stampato n. 2622 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione di cui all'articolo 1 consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata al collegato alla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549) per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato al fine della realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale previa definizione da parte del CIPE del riparto delle relative somme fra le varie finalità stabilite dalle leggi di settore e quelle fissate di recente nei provvedimenti di manovra finanziaria.

Relativamente all'articolo 2, la disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire una maggiore capitalizzazione della SOGESID - Società gestione impianti idrici S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in aderenza ai compiti progressivamente più impegnativi ai quali la Società stessa è chiamata. A tal fine viene prevista la trasformazione del titolo giuridico (da trasferimenti ad apporti al capitale) sulla base del quale vengono assicurate alla Società le risorse finanziarie necessarie per il persegui-

mento degli scopi sociali. In tal senso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, limitandosi ad autorizzare l'utilizzo, su una diversa base giuridica, delle somme già attribuite alla Società stessa.

La disposizione di cui all'articolo 3, di mera portata interpretativa e come tale non comportante oneri aggiuntivi, è necessitata dall'urgenza di fare chiarezza in ordine a problemi interpretativi insorti nelle fasi di realizzazione di interventi già in corso nelle città di Palermo e Catania ed evitare ritardi nell'impiego di risorse destinate ad opere pubbliche di primaria importanza che, pervenute alla fase finale di ultimazione, richiedono lavori complementari di completamento ai fini della loro piena e funzionale utilizzazione. In particolare la disposizione precisa che nell'autorizzazione ad utilizzare le somme di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intendono ricompresi anche gli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione e fissa un termine per tali interventi al 31 dicembre 1998.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del provvedimento, al fine di assicurare nuovi investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale, autorizza l'accensione di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito all'uopo autorizzati. Tali risorse saranno destinate alle tipologie di intervento previste dalle leggi di settore sulla base di apposito riparto effettuato dal CIPE e verranno erogate dagli Istituti finanziatori direttamente in favore dei soggetti titolari.

L'intervento trova necessaria copertura finanziaria nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, dalla tabella B della legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549) - pari a lire 485 miliardi per l'anno 1997 e lire 1.745 miliardi annui a partire dall'anno 1998. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 miliardi (in relazione ad un costo di ammortamento calcolato al 18 per cento), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche ed occupazionali nelle aree depresse del territorio nazionale e accelerare l'utilizzazione delle risorse già stanziare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Società gestione impianti idrici S.p.A.)

1. A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal CIPE, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della Società gestione impianti idrici S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1995, è destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale della Società stessa. A tal fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7896 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Articolo 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni)

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizza-

re le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella regione siciliana.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - ARCELLI - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO